

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI DEI CULTI

Servizio Affari dei Culti

Circolare n. 111

Roma, 20 aprile 1998

AI SIGG.RI PREFETTI
DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI

AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI
TRENTO

AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI
BOLZANO

AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA

OGGETTO: Enti di culto cattolico e di culti diversi dal cattolico - Semplificazione dei procedimenti relativi al riconoscimento ed alle connesse vicende giuridiche.

Con circolare n. 104 del 12 agosto 1997 veniva portato a conoscenza delle SS.LL. l'intervenuto Accordo tra lo Stato italiano e la S. Sede sottoscritto dalla Commissione paritetica il 24 febbraio 1997, con il quale le parti contraenti hanno inteso fornire un'interpretazione più aderente agli intenti cui la normativa pattizia si ispira.

I tratti più salienti delle innovazioni introdotte rispetto alla prassi fino ad ora seguita sono stati puntualizzati, in maniera sintetica, nella stessa circolare n. 104, dove si sottolineava la necessità di contenere l'attività istruttoria nell'ambito delle citate innovazioni.

Ciò premesso e tenuto conto dell'ulteriore parere fornito dal Consiglio di Stato con pronuncia del settembre 1997 - resa nota solo nel marzo corrente anno - si forniscono nuove indicazioni in materia di riconoscimento giuridico degli enti ecclesiastici, sostitutive di quelle contenute nelle schede allegate alla circolare n. 78 del 23 novembre 1993.

Con l'occasione si richiama l'attenzione sull'abrogazione dell'autorizzazione governativa agli acquisti per i problemi interpretativi che si pongono nel caso in cui gli atti di liberalità partecipino al procedimento di riconoscimento della personalità giuridica in funzione dell'apporto patrimoniale.

Al riguardo, si fa presente che il Consiglio di Stato con il parere precitato ha condiviso l'opinione, avanzata da questa Direzione Generale, che in tale caso si possano continuare ad acquisire elementi propri della procedura autorizzatoria .

Con ciò non si vuole far rivivere una procedura ormai abrogata; infatti, le finalità cui la richiesta di tali elementi sottende esulano dalle autorizzazioni, in quanto rivolte esclusivamente all'accertamento del patrimonio.

Non si può, infatti, prescindere dalla presentazione dell'atto (donazione, testamento) con cui viene conferito il patrimonio; sarà, altresì, necessario ai fini della quantificazione dei beni, ricorrere alla richiesta di perizie estimative salvo che, come accade per le donazioni, il valore non debba essere già quantificato nell'atto, o, come accade per le eredità, venga prodotto il verbale d'inventario concernente tutti i cespiti, immobiliari e non, di spettanza dell'ente.

Le tendenze delineate in sede di Commissione Paritetica il 24 febbraio dello scorso anno in materia di enti ecclesiastici cattolici ed anche, in generale, il mutato clima che porta ad interpretare in modo nuovo il ruolo dell'Amministrazione ed a esonerare il privato da quegli adempimenti che spesso si sono rivelati più gravosi che utili, inducono a ridisegnare - in quegli spazi lasciati aperti dal legislatore - la procedura dei riconoscimenti giuridici anche per gli enti dei culti diversi dal cattolico.

In considerazione di quanto sopra si è proceduto a formulare le unite schede contenenti la documentazione necessaria ai fini del riconoscimento e delle connesse vicende giuridiche degli enti di culto sia cattolico, sia di culti diversi dal cattolico. Tali schede - che vanno a sostituire quelle allegate alla circolare n. 78 del 23 novembre 1993

- sono state elaborate confessione per confessione, tenendo a riferimento le singole normative e distinguendo in ciascun ambito le diverse tipologie di enti.

ooo

Confidando nella consueta e fattiva collaborazione delle SS.LL. e con l'auspicio che la presente circolare ed in particolare le allegate schede possano costituire utile strumento operativo, si assicura ogni forma di collaborazione laddove, nei casi concreti, dovessero sorgere problemi applicativi.

IL DIRETTORE GENERALE

CULTO CATTOLICO

Mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente di culto (art. 19 l.222/85).

1. istanza	in bollo, datata e sottoscritta dal rappresentante legale, contenente: <ul style="list-style-type: none">• indicazione del provvedimento di riconoscimento giuridico;• denominazione e sede;• elencazione della documentazione allegata.
2. assenso all'istanza	prestato dalla competente Autorità ecclesiastica in calce all'istanza o in atto a parte . Non occorre assenso nel caso l'istanza sia sottoscritta dalla stessa Autorità ecclesiastica.
3. provvedimento dell' Autorità ecclesiastica che ha disposto o approvato il mutamento.	
4. delibera degli organi collegiali (ove esistenti)	
5. certificato iscrizione nel registro persone giuridiche	
6. statuto vigente	lo statuto non andrà richiesto per gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della chiesa, Istituti religiosi e Seminari
7. relazione	sottoscritta dal legale rappresentante sui motivi che hanno determinato il mutamento

CULTO CATTOLICO

Riconoscimento giuridico degli enti.

Documentazione a carattere generale

1. Istanza	in bollo, datata e sottoscritta dal rappresentante legale, contenente: <ul style="list-style-type: none">• generalità del rappresentante legale;• natura giuridica dell'ente;• denominazione e sede;• elencazione della documentazione allegata.
2. assenso	della competente Autorità ecclesiastica al riconoscimento giuridico; può essere apposto in calce all'istanza o con atto a parte; non occorre qualora l'istanza sia sottoscritta dalla stessa Autorità ecclesiastica.
3. decreto di erezione canonica o di approvazione	se scritto in latino dovrà essere corredato della traduzione in lingua italiana; N.B.: per le Confraternite, in mancanza del provvedimento canonico, potrà essere prodotto un attestato sostitutivo dell'Ordinario Diocesano.

In relazione alla tipicità degli enti la documentazione anzicennata dovrà essere integrata come di seguito indicato

<u>PARROCCHIE</u> Dichiarazione Ordinario diocesano (qualora gli elementi non siano già contemplati nel decreto di erezione canonica) <u>CHIESE</u>	da cui dovrà risultare la circoscrizione territoriale e se la Parrocchia ha sede in una chiesa (specificando se la stessa sia ex conventuale);
---	--

Dichiarazione dell'Ordinario diocesano	<p>da cui dovrà risultare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • funzione pastorale svolta dall'ente nell'ambito della Diocesi ; • che la chiesa è aperta al culto pubblico e non è annessa ad altro ente ecclesiastico; • se trattasi di chiesa ex conventuale; • sufficienza mezzi per manutenzione e officatura. <p>N.B.: la dichiarazione in questione non è necessaria qualora tali requisiti risultino in modo certo da altro documento allegato.</p>
Prospetti economici	Indicazione delle entrate e delle uscite relative a ciascuno degli ultimi tre anni o del minor periodo di esistenza.
<u>ISTITUTI RELIGIOSI</u> (cui sono assimilati gli istituti secolari)	
Assenso ex art. 8 L. 222/1985	della Santa Sede (es. Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica ecc.) per gli istituti di diritto diocesano.
Attestato	<p>della Santa Sede da cui risulti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per gli istituti che l'ente ha la sua sede principale in Italia; • per le relative province che l'attività delle stesse sia limitata al territorio dello Stato o a territori di missione; <p>N.B.: l'attestazione non è necessaria qualora tali requisiti risultino in modo certo da altro documento allegato.</p>
Dichiarazione del legale rappresentante relativa al possesso della cittadinanza italiana e al domicilio in Italia	<p>va resa a termini della l. 127/97 e non è necessaria qualora tali dati risultino in modo certo da altri documenti prodotti.</p> <p>Tali requisiti non sono richiesti per il riconoscimento delle case generalizie e delle procure.</p>
Patrimonio (immobiliare e mobiliare)	solo per gli Istituti religiosi di Diritto diocesano va prodotta documentazione atta a dimostrare la consistenza patrimoniale.
Prospetti economici (solo per gli Istituti di Diritto Diocesano)	relativi alle entrate ed alle uscite degli ultimi cinque anni o del minor periodo d'esistenza dell'ente.
<u>SOCIETA' DI VITA APOSTOLICA</u>	
Assenso ex art. 9 L. 222/1985	della Santa Sede ove il Diritto Canonico ne prescriva il possesso e ai fini della valutazione delle finalità.
Statuto	

Attestato	della Santa Sede da cui risulti che l'ente ha la sede principale in Italia; in caso di riconoscimento di province, dovrà risultare che le stesse svolgono la loro attività limitata al territorio dello Stato o a territori di missione. N.B.: l'attestazione non è necessaria qualora tali requisiti risultino in modo certo da altro documento allegato.
Relazione sulle attività svolte	sottoscritta dal legale rappresentante da cui risulti anche che l'ente svolge la propria attività nell'ambito territoriale di almeno due Diocesi (allegando relativi nulla osta);
Dichiarazione del legale rappresentante relativa al possesso della cittadinanza italiana e al domicilio in Italia.	la dichiarazione va resa a termini della l. 127/97 e non è necessaria qualora tali dati risultino da altri documenti prodotti. Tali requisiti non sono richiesti per il riconoscimento delle case generalizie e delle procure.
<u>ASSOCIAZIONI PUBBLICHE DI FEDELI</u>	
Assenso ex art. 9 l. 222/1985	della Santa Sede.
Statuto	ove il diritto canonico ne prescriva il possesso e ai fini della valutazione delle finalità di culto.
Relazione sulle attività svolte	sottoscritta dal legale rappresentante da cui risulti anche che l'ente svolge la propria attività nell'ambito territoriale di almeno due Diocesi (allegando relativi nulla osta).
<u>FONDAZIONI</u>	
Statuto	ove il diritto canonico ne prescriva il possesso ai fini della valutazione delle finalità di culto.
Dichiarazione ex art. 12 L. 222/1985	dell'Autorità ecclesiastica competente attestante la rispondenza della fondazione alle esigenze religiose della popolazione.
Relazione	sulle attività concretamente svolte.

Patrimonio (mobiliare e immobiliare)	documentazione atta a dimostrare la consistenza patrimoniale.
Prospetti economici	indicazione delle entrate e delle uscite relative a ciascuno degli ultimi tre anni o del minor periodo di esistenza dell'ente.
<u>CONFRATERNITE</u> Riconoscimento del fine prevalente o esclusivo di culto.	
Verbale dell'organo deliberante	da cui risulti la volontà di chiedere il riconoscimento del fine prevalente o esclusivo di culto.
Documenti comprovanti l'esistenza dell'ente al 7/6/1929	
Statuto	
Prospetti economici	analitici e relativi all'ultimo quinquennio di attività dell'ente e sottoscritti dal legale rappresentante.
Dettagliata relazione storico illustrativa	relativa alle vicende dell'ente e dell'attività svolta dall'origine fino a data attuale, indicante il numero dei confratelli.
Parere della Regione da esprimersi entro il termine massimo di 60 gg.	

N.B. - per quanto riguarda le acquisizioni che vanno a costituire patrimonio di quegli enti per i quali permane accertamento patrimoniale, vedi pag. 2 della circolare

CULTI DIVERSI DAL CATTOLICO

Riconoscimento giuridico ex art. 2 L. 1159/1929 e 10 R.D. 289/1930

1. Istanza	in bollo, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, contenente: <ul style="list-style-type: none">• indicazione della natura giuridica dell'ente;• denominazione e sede;• elencazione della documentazione allegata;
2. atto costitutivo e statuto	da redigere innanzi ad un notaio nella forma di atto pubblico, dovrà essere prodotto in cinque copie autenticate, di cui due in bollo e dovrà contenere gli elementi ex art. 16 cod.civ.;
3. relazione sui principi religiosi cui l'ente si ispira e sulle attività svolte	sottoscritta dal legale rappresentante, da cui risulti, se i principi religiosi si estrinsecano in riti, se sia prevista la figura del ministro di culto, l'autorità religiosa da cui l'ente dipende, l'elenco delle sedi italiane ed estere con i nominativi dei responsabili, la consistenza numerica dei fedeli;
4. atto o contratto relativo alla disponibilità della sede (in copia)	la disponibilità (es. contratto di locazione) dovrà essere garantita per un congruo periodo di tempo;
5. prospetti economici	indicazione delle entrate e delle spese relative a ciascuno degli ultimi tre anni o del minor periodo di esistenza dell'ente;
6. dichiarazione bancaria o di altro istituto di credito	comprovante la consistenza del patrimonio mobiliare a disposizione dell'ente;
7. dichiarazione (o certificati) del legale rappresentante relativa al possesso della cittadinanza italiana e al domicilio in Italia	la dichiarazione va resa a termini degli artt. 2 e 4 legge 4/1/1968 n. 15 e successive modificazioni; si richiama in particolare l'attenzione sugli artt. 2 e 3 della legge 25/5/1997 n. 127
N.B. - Per quanto riguarda le acquisizioni che vanno a costituire il patrimonio immobiliare degli enti, vedi pag. 2 della circolare	

Mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente di culto ex L. 1159/1929 e 10 R.D. 289/1930

1. Istanza	in bollo, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, contenente: <ul style="list-style-type: none">• indicazione del provvedimento di riconoscimento giuridico;• denominazione e sede;• elencazione della documentazione allegata.
2. Statuto modificato	da redigere innanzi ad un notaio nella forma di atto pubblico; dovrà essere prodotto in cinque copie autenticate, di cui due in bollo, e dovrà contenere gli elementi ex art 16 cod. civ.

3. relazione	sottoscritta dal legale rappresentante, sui motivi che hanno determinato il mutamento nonché sull'attività attualmente svolta dall'ente.
--------------	--

CULTI DIVERSI DAL CATTOLICO

Riconoscimento giuridico ex L. 449/1984 (Tavola Valdese), art. 12

1. istanza	in bollo, datata e sottoscritta dal legale rappresentante della Tavola Valdese;
2. delibera sinodale motivata	in copia autentica, dalla quale risulti: <ul style="list-style-type: none">• che l'ente di cui si chiede il riconoscimento è stato eretto in istituto autonomo nell'ambito dell'ordinamento valdese;• che l'ente stesso persegue congiuntamente i fini di culto, istruzione e beneficenza;• lo statuto dal quale l'ente è retto, che va allegato in copia autentica.
N.B. - A titolo meramente conoscitivo la documentazione di cui sopra può essere corredata di una relazione illustrativa delle attività concretamente svolte dall'ente nonché della dotazione patrimoniale a disposizione dello stesso.	

Mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente di culto ex L. 449/1984 (Tavola Valdese)

3. Istanza	<ul style="list-style-type: none">• in bollo, datata e sottoscritta dal legale rappresentante della Tavola Valdese;
4. delibera sinodale	in copia autenticata, dalla quale risultino: <ul style="list-style-type: none">• i motivi che hanno determinato il mutamento;• lo statuto modificato dell'ente, che va allegato in copia autentica.

CULTI DIVERSI DAL CATTOLICO

Riconoscimento giuridico ex L. 516/1988 (Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno), art. 21 e segg.

1. istanza	in bollo, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, vistata dall'Unione;
2. delibera dell'Unione	in copia autenticata, dalla quale risulti: <ul style="list-style-type: none">• che l'ente di cui si chiede il riconoscimento è stato costituito nell'ambito delle chiese cristiane avventiste, ha sede in Italia ed ha fine di religione o di culto;• lo statuto dal quale l'ente stesso è retto e che va allegato in copia autenticata;
3. dichiarazione (o certificati) del legale rappresentante relativa al possesso della cittadinanza italiana e al domicilio in Italia	la dichiarazione va resa a termini degli artt. 2 e 4 legge 15/1968 e successive modificazioni; si richiama in particolare l'attenzione sugli artt. 2 e 3 legge 127/1997.
N.B. - A titolo meramente conoscitivo la documentazione di cui sopra può essere corredata di una relazione illustrativa delle attività concretamente svolte dall'ente nonché della dotazione patrimoniale a disposizione dello stesso.	

Mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente di culto ex L. 516/1988 (Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno), art. 27

4. Istanza	in bollo, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, vistata dall'Unione. L'istanza stessa deve contenere: <ul style="list-style-type: none">• indicazione del provvedimento di riconoscimento giuridico;• denominazione e sede;• elencazione della documentazione allegata.
5. provvedimento dell'Autorità religiosa che disposto il mutamento	
6. certificato iscrizione nel registro delle persone giuridiche	
7. statuto modificato	(ove esistente)
8. relazione illustrativa	sottoscritta dal legale rappresentante, sui motivi che hanno determinato il mutamento.

CULTI DIVERSI DAL CATTOLICO

Riconoscimento giuridico ex L. 101/1989 (Unione delle Comunità ebraiche italiane), art. 18 sub 4.

1. istanza	in bollo, datata e sottoscritta dal legale rappresentante della Comunità da riconoscere e dall'Unione;
2. relazione illustrativa delle attività	sottoscritta dal legale rappresentante, ha lo scopo di consentire la presa di cognizione delle finalità della Comunità: cura dell'esercizio del culto, dell'istruzione e dell'educazione religiosa...(art. 18 sub 2).

Riconoscimento giuridico ex L. 101/1989 (Unione delle Comunità ebraiche italiane), art. 21 sub 1.

3. istanza	in bollo, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, vistata dalla Comunità competente per territorio e dall'Unione;
4. statuto	in copia autenticata, datato e munito dell'assenso della Comunità competente per territorio e dell'Unione, da cui in particolare rilevino che gli enti abbiano sede in Italia e che perseguono fini di religione o di culto;
5. dettagliata relazione illustrativa delle attività svolte	sottoscritta dal legale rappresentante, ha lo scopo di consentire la verifica del fine di religione o di culto.
N.B. - Per quanto riguarda le acquisizioni che vanno a costituire il patrimonio immobiliare degli enti, vedi pag. 2 della circolare	

Mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente di culto ex L. 101/1989 (Unione delle Comunità ebraiche italiane), art. 22

6. Istanza	in bollo, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, vistata dalla Comunità competente per territorio e dall'Unione. L'istanza stessa deve contenere: <ul style="list-style-type: none">• indicazione del provvedimento di riconoscimento giuridico;• denominazione e sede;• elencazione della documentazione allegata.
7. provvedimento dell'Autorità religiosa che disposto il mutamento	
8. certificato iscrizione nel registro delle persone giuridiche	
9. statuto modificato	(ove esistente)
10. relazione illustrativa	sottoscritta dal legale rappresentante, sui motivi che hanno determinato il mutamento.

--	--

CULTI DIVERSI DAL CATTOLICO

Riconoscimento giuridico ex L. 116/1995 (Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia), art. 11 sub 1.

1. istanza	in bollo, datata e sottoscritta dal presidente dell' UCEBI;
2. delibera motivata	adottata dall'Assemblea Generale;
3. provvedimento di costituzione	in copia autenticata;
4. statuto	in copia autenticata, da cui risulti la denominazione e la sede in Italia della Chiesa nonché le norme che ne regolano il funzionamento.

Riconoscimento giuridico ex L. 116/1995 (Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia), art. 11 sub 2.

5. istanza	in bollo, datata e sottoscritta dal legale rappresentante della istituzione, vistata dall' UCEBI;
6. provvedimento di costituzione	in copia autenticata;
7. statuto	in copia autenticata, sottoscritta dal legale rappresentante, ha lo scopo di consentire la verifica della rispondenza dell'ente al carattere ecclesiastico ed ai fini che l'ente si propone.
8. dettagliata relazione illustrativa delle attività svolte.	

Mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente di culto ex L. 116/1995 (Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia), art. 15

9. Istanza	in bollo, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, vistata dall' UCEBI. L'istanza stessa deve contenere: <ul style="list-style-type: none">• indicazione del provvedimento di riconoscimento giuridico;• denominazione e sede;• elencazione della documentazione allegata.
10. provvedimento dell'Autorità religiosa che disposto il mutamento	
11. certificato iscrizione nel registro delle persone giuridiche	

12. statuto modificato	(ove esistente)
13. relazione illustrativa	sottoscritta dal legale rappresentante, sui motivi che hanno determinato il mutamento.

CULTI DIVERSI DAL CATTOLICO

Riconoscimento giuridico ex L. 520/1995 (Chiesa evangelica Luterana in Italia), art. 19

1. Istanza	in bollo, datata e sottoscritta dal legale rappresentante della chiesa, dell'istituto o dell'opera vistata dalla CELI.
2. provvedimento di costituzione	in copia autenticata.
3. statuto	in copia autenticata, sottoscritta dal legale rappresentante, ha lo scopo di consentire la verifica della rispondenza dell'ente al carattere ecclesiastico ed ai fini di religione o di culto, soli o congiunti con quelli di istruzione o beneficenza.
4. dettagliata relazione illustrativa delle attività svolte	

Riconoscimento giuridico ex L. 520/1995 (Chiesa evangelica Luterana in Italia), art. 18 sub 1.

5. Istanza	in bollo, datata e sottoscritta dal legale rappresentante della Comunità, vistata dalla CELI;
6. Motivata delibera del Sinodo della CELI	in copia autenticata, dalla quale risulti anche la circoscrizione territoriale della Comunità.

Mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente di culto ex L. 520/1995 (Chiesa Evangelica Luterana in Italia), art. 20

7. Istanza	in bollo, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, vistata dalla CELI. L'istanza stessa deve contenere: <ul style="list-style-type: none">• indicazione del provvedimento di riconoscimento giuridico;• denominazione e sede;• elencazione della documentazione allegata.
8. provvedimento dell'Autorità religiosa che disposto il mutamento	
9. certificato iscrizione nel registro delle persone giuridiche	
10. statuto modificato	(ove esistente)
11. relazione illustrativa	sottoscritta dal legale rappresentante, sui motivi che hanno determinato il mutamento.

CULTI DIVERSI DAL CATTOLICO

Riconoscimento giuridico ex L. 517/1988 (assemblee di Dio in Italia)

NON PREVISTO

Mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente di culto ex L. 517/1988 (Assemblee di Dio in Italia), art. 19

1. Istanza	in bollo, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, vistata dalle ADI. L'istanza stessa deve contenere: <ul style="list-style-type: none">• indicazione del provvedimento di riconoscimento giuridico;• denominazione e sede;• elencazione della documentazione allegata.
2. provvedimento dell'Autorità religiosa che disposto il mutamento	
3. certificato iscrizione nel registro delle persone giuridiche	
4. statuto modificato	(ove esistente)
5. relazione illustrativa	sottoscritta dal legale rappresentante, sui motivi che hanno determinato il mutamento.

